



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CASTIELLO, ANGRISANI, MAUTONE, TRENTACOSTE, GIANNUZZI, PERILLI, GALLICCHIO, GRASSI, CROATTI, RICCARDI, ORTIS, GAUDIANO, MANTOVANI, VONO e SANTILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2019**

Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in tema di giurisdizione della Corte dei conti in caso di danno erariale arrecato al patrimonio delle società a partecipazione pubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha operato un riordino della previgente disciplina di settore, in attuazione della delega di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cosiddetta « legge Madia »).

Come noto, diverse disposizioni della legge Madia sono state però oggetto del vaglio di legittimità operato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha infatti dichiarato incostituzionale la previsione del mero parere della Conferenza unificata e non invece l'intesa in sede di Conferenza unificata o di quella Stato-regioni, a seconda della materia oggetto di delega, per taluni decreti legislativi di attuazione.

L'intervento normativo operato dal decreto legislativo n. 175 del 2016, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto correttivo 16 giugno 2017, n. 100, nel riassumere in un quadro organico le numerose disposizioni finora vigenti in materia, ne ridisegna tuttavia la disciplina, con la finalità di ridurre e razionalizzare il fenomeno delle società a partecipazione pubblica, avendo anche riguardo ad una efficiente gestione delle partecipazioni medesime ed al contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l'attuale articolo 12 del testo unico disciplina la responsabilità civile ed erariale dei componenti degli organi delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, stabilendo la loro assoggettabilità alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali,

la giurisdizione piena della Corte dei conti nelle società *in house* e una, invece, limitata dalla quota di partecipazione verso i gestori dei diritti sociali per condotte dolose o gravemente colpose che ne abbiano compromesso il valore.

In altri termini, devolvendo nei limiti della quota di partecipazione la giurisdizione in materia di danno all'erario, tale disposto lascia aperta la possibilità di una giurisdizione contabile concorrente nell'ipotesi in cui i comportamenti di *mala gestio* abbiano cagionato un danno all'erario.

Considerata pertanto l'ambiguità della disposizione ci si chiede se, al di là del danno diretto, possa riconoscersi la giurisdizione contabile concorrente anche nell'ipotesi di danni che, ponendo in una situazione di sofferenza il patrimonio societario, incidono indirettamente sul valore o sulla redditività della quota di partecipazione dell'ente che vi partecipa.

Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, infatti, se il danno è arrecato direttamente ai soci, sussiste la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori della società partecipata, in quanto è configurabile il danno erariale diretto all'ente pubblico. Al contempo, la medesima giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti del rappresentante dell'ente pubblico partecipante che abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione.

Ciò significa che ad oggi non è configurabile il danno erariale nei casi di *mala gestio* delle società a partecipazione pubblica in presenza di danno al suo patrimonio.

In pratica, in caso di assunzioni clientelari, di consulenze illecite o di spese folli ed inutili sostenute dalle società, non è configurabile il danno erariale.

A detta dei proponenti, l'assenza della giurisdizione della Corte dei conti in caso di sprechi da parte delle società a partecipazione pubblica rappresenta un gravissimo *vulnus* alle finanze pubbliche, atteso che, specie laddove si tratti di società partecipate totalmente da enti pubblici, le finanze da queste gestite hanno anch'esse, ovviamente, natura pubblica.

È a tal proposito, allora, che si propone la modifica dell'articolo 12 del testo unico in questione, mediante l'eliminazione della limitazione concernente la quota di partecipazione pubblica dalla giurisdizione della Corte dei conti dal comma 1 e l'ampliamento al comma 2 della fattispecie del danno erariale a quello subito dalle società a partecipazione pubblica o degli enti partecipanti a tali società conseguente alla condotta dolosa o colpevole dei dipendenti, rappresentanti o dei rispettivi rappresentanti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 12 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - (*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*) - 1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie in materia di danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house* e nei casi di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalle società a partecipazione pubblica o dagli enti partecipanti delle predette società, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei dipendenti o dei rappresentanti, o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione dell'ente o, comunque, il valore del patrimonio della società a partecipazione pubblica ».